



Quando la difesa è legittima?

di Eleonora Sirena *

1. Introduzione

La legittima difesa è una causa di giustificazione che da tempo immemorabile si trova espressamente riconosciuta nella nostra legislazione penale.

Il Codice penale la prevede e la disciplina nell'art. 52, primo comma, secondo il quale: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa».

Come ha sostenuto la dottrina, si tratta di un istituto di difficile applicazione ed esposto a mutamenti di significato (Antolisei 1987, 253-261).

Si ritiene che il fatto commesso, in stato di legittima difesa, non sia punibile perché, a monte, manca l'antigiuridicità del fatto stesso, a causa

* Avvocata del Foro di Viterbo; ha conseguito il diploma di Master di primo livello in Scienze criminologiche e forensi investigazione e sicurezza – Crisis presso l'Università degli Studi della Tuscia. Contributo sottoposto a referaggio anonimo (*double blind peer review*).



della coazione che la violenza ingiusta esercita sulla volontà del soggetto.

Nella legislazione decemvirale romana l'ipotesi della difesa armata del domicilio, soprattutto in caso di aggressioni notturne, era risolta in modo incondizionatamente favorevole al difensore come dal brocardo latino: «*Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto*»¹. Pertanto, nel caso di un'uccisione verificatasi in questa condizione non ci sarebbe bisogno di provare i requisiti della legittima difesa, ma solo il soggiorno notturno del ladro nella propria abitazione con l'intento di rubare (Ronco 2008, 1-11). La legittimità dell'uccisione del *fur nocturnus*, senza alcun requisito limitativo e a certe condizioni, era proclamata nelle grandi codificazioni ottocentesche.

Il codice penale francese del 1810 all'art. 329 ritenne giustificato, anche al di fuori del requisito della proporzione, tanto l'omicidio, quanto il ferimento e le percosse inflitte dal difensore che aveva respinto durante la notte la violazione del proprio domicilio. Il regime di favore per il difensore dell'abitazione privata durante la notte legittimava, dunque, il ferimento o anche l'uccisione del ladro o del rapinatore, indipendentemente dal ricorrere della legittima difesa.

Il "codice Zanardelli" del 1889 trattò della legittima difesa contemplando tanto la non punibilità di chi ferisce o uccide allo scopo di difen-

¹ La promulgazione delle leggi delle Dodici Tavole, per opera degli appositi *decemviri legibus scribundis*, risale agli anni 451- 450 a.C. Le leggi delle Dodici Tavole furono una conquista per i plebei perché la loro fissazione per iscritto toglieva l'arbitrio delle decisioni ai giudici patrizi, che prima erano gli unici depositari del diritto consuetudinario tramandato oralmente. La tavola VIII, in particolare, si occupava dei delitti.



dere i propri beni, quanto la non punibilità di chi pure ferisce o uccide il ladro notturno, nonché il ladro diurno. Il “codice Rocco” del 1930 abbandona il metodo casistico adottato dal “codice Zanardelli” in ordine alla tutela in legittima difesa del domicilio e dei beni patrimoniali, ricomprendendo tali beni nell’art. 52 del Codice penale sotto la formula della tutela di «qualsiasi diritto proprio o altrui».

Lo scopo è quello di riportare a una scriminante omnicomprensiva la tutela di qualsivoglia «diritto» (Ronco 2008, 1-11).

Secondo alcuni autori (Manzini 1946, 349), l’agredito è scriminato perché esercita una funzione pubblica: trovandosi lo Stato nell’impossibilità di intervenire tempestivamente, vi sarebbe una delegazione della potestà di polizia al privato per ragioni di necessità.

La ragione per cui la legittima difesa esclude l’illiceità del fatto si fonda sulla circostanza che la reazione è autorizzata dall’ordinamento giuridico perché l’offesa all’aggressore è indispensabile per salvare l’interesse dell’agredito. Emerge, pertanto, come questo interesse per la comunità ha un valore superiore a quello dell’aggressore.

Manca, nel fatto, quel danno sociale che giustifica l’intervento dello Stato con la sanzione punitiva, di qui l’antico principio del *vim vi repellere licet* (Mantovani 2000, 254). Quindi, il terreno tipico in cui si muove la legittima difesa e, prima ancora, tutte le cause di giustificazione, è rappresentato da una situazione di conflitto, oltre che sostanziale, cioè relativa ai diversi interessi dell’agredito e dell’aggressore, anche formale-normativa.

La legittima difesa, in effetti, implica da un lato un’aggressione, dall’altro una reazione: esse sono sottoposte a condizioni che è necessario esaminare nello specifico (Marinucci 1988, 1-11).



Oggetto dell'attacco dev'essere un diritto proprio o altrui, compresi i diritti patrimoniali, gli interessi legittimi e tutte le altre figure giuridiche contemplate dall'ordinamento, con esclusione dei soli interessi di fatto, trattandosi di situazioni sornite di tutela legale. Quanto alle modalità dell'aggressione, il codice parla di «offesa»: non è necessario, quindi, che la minaccia si concretizzi nel tentativo di un delitto (Antolisei 1987, 255).

Con riferimento alla condotta aggressiva, si deve trattare di un'azione umana che, in presenza di determinate circostanze, può anche assumere la forma omissiva (Padovani 1970, 693).

La minaccia al diritto deve essere ingiusta e cioè contraria ai precetti dell'ordinamento giuridico, inferta non solo *contra ius*, ma anche *non iure* nel senso che difetta dell'autorizzazione da parte di qualsivoglia previsione normativa. Sulla scorta di tali premesse, deve dunque essere esclusa la possibilità di invocare l'articolo 52 del Codice penale tutte le volte in cui l'aggressione sia stata posta in essere *iure* ossia nell'esercizio di una facoltà legittima o durante l'adempimento di un dovere: in entrambe le ipotesi, la condotta risulta autorizzata a monte da una previsione legislativa.

L'aggressione è ingiusta anche se provocata dall'agredito in quanto la provocazione non esclude l'illiceità del fatto (Sabatini 1936, 55) ed è necessario che la stessa abbia creato per il diritto oltraggiato un pericolo attuale.

La situazione pericolosa deve sussistere al momento del fatto. L'agredito quindi, secondo la norma, non deve avere la possibilità di invocare la protezione dello Stato.

Quando si verifica il pericolo attuale dell'offesa ingiusta a un diritto, la norma consente di compiere, a danno dell'aggressore, un'azione che



normalmente costituisce un reato: ciò, tuttavia, a determinate condizioni, poiché la reazione dev'essere necessaria per salvare il diritto minacciato, proprio o altrui, e deve cadere sull'aggressore.

L'attualità sta, dunque, a indicare che né il pericolo passato né quello futuro sono compatibili con la legittima difesa: nel primo caso vi è il rischio concreto di una commistione tra la scriminate *de qua* e la vendetta, mentre nel secondo caso non vi sarebbero i presupposti per reagire in difesa, essendo pur sempre possibile, data la distanza cronologica tra la condotta offensiva e l'evento, invocare l'intervento dell'autorità pubblica.

La necessità, quindi, non deve essere valutata in astratto, ma in concreto, tenendo presente tutte le circostanze del singolo caso (Grosso 1974, 27). Inoltre, la reazione è legittima se ricorre la necessità di difendersi che si ha quando il soggetto è nell'alternativa tra reagire e subire; l'inevitabilità del pericolo che ricorre quando il soggetto si trova nell'impossibilità di difendersi con un'offesa meno grave; la proporzione tra difesa e offesa che ricorre quando il male inflitto all'aggressore è inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male da lui minacciato.

Si dovranno altresì considerare le condizioni dell'aggredito, i mezzi di cui disponeva, il tempo, il luogo, il modo dell'attacco (Mantovani 2000, 270); altra condizione necessaria è che la reazione dev'essere proporzionata all'offesa. Pertanto l'istituto della legittima difesa impone che dalla proporzione fra il diritto minacciato e quello leso non si possa prescindere.

La proporzione fra la difesa e l'offesa, altresì, va giudicata *ex ante*, ossia riportandosi al momento dell'azione e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (Antolisei 1987, 258-261). Benché si tratti di uno degli istituti di più lunga e antica tradizione, l'applicazione dell'articolo 52 del codice penale incontra ancora oggi notevoli difficoltà.



Si rende necessario esaminare se il congegno normativo così come previsto dall'ordinamento sia adeguato a certe circostanze anche a causa del mutato contesto sostanziale di riferimento. La legittima difesa, elaborata dal legislatore del 1930, nasce in un periodo in cui esisteva un modello di società che oggi non trova più esatti riscontri.

2. La legittima difesa “domiciliare” e la presunzione di proporzionalità tra difesa e offesa e la necessità di difendersi nella legge 13 febbraio 2006 n. 59.

L'opportunità di una riforma legislativa che correggesse il contesto di incertezza in ordine a tale scriminante in una serie di situazioni è stata avvertita dal Parlamento italiano nel corso della XIV legislatura che ha visto la presentazione di molti disegni di legge intesi a modificare l'art. 52 del Codice penale.

La disposizione, è modificata per la prima volta dalla legge 13 febbraio 2006 n. 59, recante: «Modifica all'art. 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio» che ha introdotto il secondo e il terzo comma, secondo i quali, in relazione ai fatti che si verificano nei luoghi di cui all'art. 614 c.p. (violazione di domicilio) ed in altri equiparati, una presunzione di proporzionalità che ha lo scopo di garantire una più ampia legittimazione dell'uso dell'arma o di altro mezzo idoneo quando si tratti di difendere la propria o altrui incolumità o i beni propri.

Questo intervento legislativo, che ha creato problemi in ordine alla corretta configurazione della presunzione sia assoluta sia relativa, nasce



in un contesto nel quale l'emergenza trae spunto da fatti che assumevano ad assumono un disvalore in ragione dell'ulteriore bene che in questi casi viene in gioco, rappresentato dalla sicurezza del soggetto passivo nell'ambito domiciliare.

Tale modifica, però, si risolve nella maggior parte dei casi nella previsione di meccanismi presuntivi legati all'accertamento della proporzionalità tra bene difeso e bene attinto (Savi 2016, 1-5).

I rischi oggi sono molto più differenziati e i beni in gioco sono più articolati rispetto all'epoca del Codice penale del 1930 ed inoltre la sicurezza non può essere delegata ai privati poiché con la giustizia *"fai da te"* lo Stato si delegittima.

Come è noto, infatti, lo Stato si caratterizza per il fatto di avere tendenzialmente privato gli individui dell'uso della forza nei confronti degli altri consociati: se c'è una questione di difesa dell'individuo da un altro, questo non può *"farsi giustizia da solo"* ma deve affidarsi allo Stato per essere protetto (Sterpa 2019, 43).

La privata difesa è, infatti, un rimedio estremo a fronte di compiti preventivi e repressivi che spettano esclusivamente allo Stato rispetto ai quali non può e non deve divenire un ordinario strumento di intervento sussidiario (Savi 2016, 1-5).

I concetti di *"privato domicilio"* o *"privata dimora"* hanno ricevuto a livello applicativo interpretazioni contrastanti e la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 ha cercato di dirimere i contrasti individuando la nozione di privata dimora.

La sentenza scioglie il contrasto giurisprudenziale accogliendo una nozione ristretta di privata dimora rammentando anche l'orientamento minoritario che ritiene che non possa ravvisarsi una *"privata dimora"*



quando si tratta di luoghi frequentati da un numero indeterminato di persone e non destinati allo svolgimento di atti della vita privata.

Pertanto, nello svolgimento del compito di nomofilachia, le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono soffermate sul significato letterale di dimora, che presenta una portata più ampia del termine di abitazione. Si tratta del luogo in cui la persona non risiede in modo stabile, ma è comunque riferito allo svolgimento di atti della vita privata, seppur non limitati a quelli della vita familiare e intima.

Pertanto, le Sezioni Unite fanno emergere la *ratio* della norma alla luce del dato costituzionale, ovverosia dell'art. 14 della Costituzione, che protegge il domicilio dichiarandolo inviolabile.

In merito a ciò si debbono segnalare due importanti sentenze della Corte costituzionale che hanno messo in luce ambiti, limiti e caratteristiche del domicilio per stabilire che cosa copra la tutela costituzionale e fino a che punto possa estendersi.

Nella sentenza dell'11 aprile 2002, n. 135 l'inviolabilità del domicilio viene ricompresa nel novero dei diritti fondamentali, concretandosi nel diritto di preservare da interferenza esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in ragione del fatto che il domicilio viene visto e concepito come proiezione spaziale della persona. Nella sentenza del 7 maggio 2008, n. 149, invece, la Corte costituzionale mette in luce i due aspetti della tutela del domicilio: «quale diritto di ammettere o di escludere altre persone da determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo» e «quale diritto alla riservatezza su quanto compie nei medesimi luoghi».

Le Sezioni Unite, quindi, ritengono che parlando di «privata dimora» o «domicilio» sia il luogo, in quanto proiezione spaziale della persona, a



dover essere tutelato. Il domicilio è qualificato come inviolabile e dev'essere preservato da possibili intrusioni esterne, a prescindere dalla presenza o meno della persona nel domicilio, nel pieno rispetto del principio di legalità (Larizza 2017, 1-5).

Com'è noto, l'art. 52 del codice penale prevede, a seguito della modifica attuata dalla legge 13 febbraio 2006 n. 59 che vi ha aggiunto due commi – il secondo e il terzo – la disciplina del «diritto all'autotutela in un privato domicilio»². In base al loro coordinato disposto, allorché si verifichi una violazione di domicilio ai sensi dell'art. 614 del codice penale, se la persona legittimamente presente nel domicilio utilizza un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per la difesa della propria o altrui incolumità (secondo comma, lett. a) ovvero dei beni propri o altrui (secondo comma, lett. b), la «proporzione» richiesta dal primo comma è presunta (letteralmente «sussiste»).

Viene così introdotta la presunzione di proporzione, inscindibile dall'accertamento in concreto, in riferimento alla c.d. legittima difesa domiciliare. L'introduzione di questa presunzione è oggetto di moltissime critiche poiché apre una moltitudine di scenari.

Non dimentichiamoci, infatti, che la giurisprudenza successiva alla riforma del 2006 dimostra, in definitiva, come la presunzione legale introdotta per la violazione di domicilio non sia stata in grado di superare i

² Si ricorda che l'art. 2, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti "assolutamente necessario" per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.



rigorosi limiti di liceità della legittima difesa previsti dall'art. 52, primo comma, codice penale.

Tale presunzione, secondo giurisprudenza consolidata³, incidendo solo sul requisito della proporzione, non fa venire meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti, ossia il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità/inevitabilità della reazione difensiva a mezzo delle armi (Andreuccioli 2019, 1-11).

La novella del 2006 non introduce una nuova scriminante, totalmente autonoma: prevede soltanto una deroga a uno dei requisiti della figura generale della scriminante di cui si tratta; pertanto, per individuare la disciplina della legittima difesa domiciliare, si deve fare riferimento al primo comma (Taboga 2007, 1-2).

La giurisprudenza maggioritaria sottolinea l'esigenza, ai fini della legittima difesa domiciliare, della necessità della difesa ai sensi dell'art. 52, primo comma, del Codice penale, intendendola nel significato tradizionale di insostituibilità della condotta difensiva con una meno lesiva, ma parimenti idonea alla tutela dell'agredito, ponendosi in tal caso l'aggressione come unico modo per salvare il diritto minacciato⁴.

Pertanto, i giudici di legittimità condividono l'interpretazione che non ogni pericolo che si concretizzi nell'ambito domiciliare giustifica la reazione difensiva, «atteso che dall'esame del testo normativo risulta chiaramente che restano fermi i requisiti strutturali da tale norma stabili-

³ Cass. pen., sentenze n. 691 del 2014, n. 23221 del 2010 e n. 25653 del 2008.

⁴ Cass. pen., sez. I, sentenza n. 16677 dell'8 marzo 2007.



ti e cioè il pericolo attuale di offesa ingiusta da un alto e la costrizione e necessità della difesa dall'altro»⁵.

In altri termini, la causa di giustificazione prevista dall'art. 52, secondo comma, del Codice penale «non consente una indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco nell'ambiente domestico alla propria o altrui incolumità o quanto meno un pericolo di aggressione» (Corbetta 2014, 1-2)

Il principio di proporzionalità garantisce la coerenza dell'ordinamento in considerazione dei differenti gradi di tutela dei beni giuridici anche alla luce del riconoscimento loro accordato da norme costituzionali e convenzionali, quali, a titolo di esempio l'art. 2 della Cedu, il combinato disposto degli articoli 2 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o ancora dall'art. 2 della Costituzione, dalle quali risulta la centralità e l'intangibilità di questi beni, fatte salve limitazioni proporzionate in considerazione dei diritti che si intendono perseguire.

Questa sintetica premessa aiuta a capire l'importanza del principio di proporzionalità nell'ordinamento e la sua centralità rispetto alla legittima difesa.

Ciò permette di individuare i confini di quest'ultimo istituto nel caso in cui la reazione privata viene legittimata ma non può esserlo in misura superiore all'entità del bene che si intende difendere pur tenendo in considerazione la presenza di elementi contingenti, influenti anche sulla percezione del pericolo e sul tempo di reazione.

⁵ Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 691 del 14 novembre 2013.



La legittima difesa si presenta come una deroga al principio della unicità del potere dell'uso della forza nei confronti dei privati, la cui titolarità è monopolio esclusivo dello Stato.

Di converso al fine di garantire che questa eccezione non legittimi abusi il principio di necessaria proporzionalità tra le offese funziona da limite qualitativo della difesa.

In sua assenza si legittimerebbero i privati ad agire nell'ambito di spazi di intervento svincolati da qualsiasi rapporto con la necessità di difesa del proprio o dell'altrui diritto, dilatando così l'autotutela al punto da trasformarla in una forma di punizione privata, una vendetta giustificata dall'ordinamento nella quale verrebbe legittimata la lesione dei beni personalissimi dell'aggressore, preclusa allo stesso Stato.

Seguendo questa strada, il fatto tipico non verrebbe più giustificato per via di un rapporto con il bene che si è inteso tutelare ma da una delega conferita dallo Stato al privato affinché questi possa sanzionare nel modo più efficace ed immediato l'aggressione subita neutralizzandola.

Aderendo a questa concezione, si paleserebbe il rischio di un allargamento dell'ambito della scriminante oltre taluno dei limiti che il potere pubblico incontra ossia l'intangibilità dell'integrità fisica, della proporzionalità tra fatto e sanzione. È proprio sulla scia di questa idea che si sono mosse alcune proposte di modifica (Savi 2016, 1-5) della legittima difesa presentate nel corso delle legislature.

Tutti progetti modificativi dell'art. 52 del Codice penale nel senso dell'estensione o nell'introduzione di alcuni strumenti di tutela dei soggetti che si trovano a difendersi in alcune situazioni spazio temporali che si ritiene necessitano di più ampie garanzie per via del maggior pericolo presentato dalle aggressioni perpetrate.



In via generale bisogna evidenziare come questi interventi sono tesi ad introdurre o implementare delle presunzioni (che da una prima lettura sembrano essere assolute) di proporzionalità della difesa ovvero di necessità della stessa presentando alcune problematiche sotto diversi profili (Savi 2016, 1-5).

3. La riforma di cui alla legge n. 36 del 26 aprile 2019

La legittima difesa e il suo attuale assetto nell'ordinamento penale italiano vengono modificati dalla riforma attuata con il disegno di legge AA.SS. nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 562-B, recante «Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la legittima difesa»⁶.

Il Presidente della Repubblica ha promulgato in data 26 aprile 2019 la legge recante modifiche specifiche all'interno del vigente codice penale, quasi tutte aventi ad oggetto l'istituto della scriminante prevista dall'art. 52 del medesimo codice (Paoletti 2018, 1-11).

Il nuovo testo recita:

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

⁶ Gli altri disegni di legge connessi: A.S. n. 1784 – A.S. n. 1816 – A.S. n. 2108 – A.S. n. 2155 – A.S. n. 2168 – A.S. n. 2252 – A.S. n. 2315 – A.S. n. 2340 – A.S. n. 2341 – A.S. n. 2433 – A.S. n. 2493.



2. Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o l'altrui incolumità; b) i beni proprio o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di uno o più persone.

Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un'offesa ingiusta, realizzata all'interno del domicilio e di luoghi assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall'esistenza di una condizione di necessità⁷.

Gli aspetti da riscontrare sono anche le modifiche che la predetta legge apporta in materia di patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 8, primo comma ha introdotto l'art. 115-bis all'interno del T.U. delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) (Andreuccioli 2019, 1-11) con

⁷ Cfr. il comunicato della Presidenza della Repubblica *Legittima difesa: Mattarella ha promulgato la legge e ha inviato una lettera ai presidenti di Senato, Camera e del Consiglio dei Ministri* (26 aprile 2019, leggibile all'indirizzo <https://www.quirinale.it/elementi/28586>; ultimo accesso 25 maggio 2019).



riferimento ai procedimenti in cui è chiamato in gioco proprio l'istituto della legittima difesa, in quanto si dispensa l'agredito da tutte le spese e gli oneri di giustizia nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.

È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate qualora, a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva (Bartoli 2019, 17-27). Il secondo comma dell'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria del nuovo art. 115-*bis* del T.U. delle spese di giustizia.

La Camera dei deputati ha modificato proprio la norma di copertura: rispetto al testo approvato dal Senato nell'ottobre 2018, che prevedeva una copertura anche per tale esercizio finanziario, l'altro ramo del Parlamento è intervenuto facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e adeguandola di conseguenza al corrente triennio 2019-2021 (Andreuccioli 2019, 1-11).

Inoltre, attraverso una modifica dell'articolo 132-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, all'art. 9 prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatesi in presenza delle circostanze di cui agli artt. 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del codice penale (Andreuccioli 2019, 1-11).

Al di là di questi aspetti, la legge risulta molto problematica sotto vari profili, tutti attinenti alla legittima difesa domiciliare. Innanzitutto è prevista una presunzione di proporzione che nell'ipotesi di legittima difesa domiciliare «sussiste sempre».



Già con la riforma del 2006 il legislatore ha cercato di introdurre una presunzione di proporzione là dove la reazione difensiva fosse stata realizzata all'interno del domicilio e la legge attuale interverrebbe cercando di rafforzare quella presunzione di proporzione.

Inoltre, detta legge introduce un'ulteriore presunzione all'interno dell'art. 52 del codice penale, inedita rispetto all'attuale formulazione dell'istituto, in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all'interno del proprio o dell'altrui domicilio, agisca al fine di respingere l'intrusione posta in essere con violenza e minaccia dall'aggressore (Paoletti 2018, 1-11).

Tuttavia c'è da dire che una presunzione del genere non risulta compatibile con la nostra Costituzione, sia perché in contrasto con qualsiasi *ratio* della scriminante, sia perché nel nostro ordinamento le presunzioni sono ammesse soltanto se non sono contraddette dalla realtà.

In particolare, sotto il primo profilo, se la reazione costituisce una sorta di "diritto all'autotutela" questa non può diventare sconfinata: quel "diritto" deve comunque essere bilanciato con gli altri interessi in gioco.

Se ci si muove, invece, in una prospettiva statalistica, in base alla quale cioè il privato esercita un potere reattivo su delega dello Stato, questa delega non può essere in bianco e senza limiti: come la reazione dello Stato deve essere proporzionata, a maggior ragione lo deve essere quella dei cittadini (Bartoli 2019, 17-27).

Sotto il profilo della legittimità delle presunzioni, per la giurisprudenza costituzionale le presunzioni assolute, soprattutto quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza. Una presunzione di proporzione è disattesa quando a una tenue aggressione patrimoniale si risponde con una consistente aggressione alla persona.



Pertanto, la difesa si deve porre in rapporto di non manifesto disequilibrio con l'offesa minacciata, sia per quanto riguarda la relazione tra mezzi a disposizione di colui che pone in essere la condotta reattiva, sia soprattutto con riferimento ai beni giuridici che si trovano contrapposti nel caso concreto (Paoletti 2018, 1-11).

Possiamo, altresì, rilevare che una presunzione di proporzione può essere inevitabilmente contraddetta dalla realtà quando si devono comparare offese a interessi eterogenei, rendendosi quindi indispensabile un'omogeneizzazione delle due offese: ciò comporta una valutazione estesa a una pluralità di fattori che soltanto il giudice è in grado di compiere (Bartoli 2019, 17-27).

Oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell'eccesso colposo il provvedimento interviene su alcune fattispecie di reato (Andreuccioli 2019, 1-11). In particolare, l'articolo 4 interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendo il quadro sanzionatorio. È infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per tale fattispecie criminosa.

Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata, che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose o alle persone, sanzionando con la pena detentiva da due a sei anni.

L'articolo 5 interviene sull'art. 624-*bis* del codice penale – il quale disciplina il reato di furto in abitazione e furto con strappo – elevando la pena detentiva nel minimo a quattro anni e nel massimo a sette anni.

Si interviene anche sul quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate nel terzo comma dell'art. 624-*bis* del codice penale, con un minimo edittale di cinque anni di reclusione e un massimo di



dieci anni e una multa da un minimo di euro mille a un massimo di euro duemilacinquecento.

Inoltre l'articolo 3, modificando l'art. 165 del codice penale, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

L'articolo 6, infine, interviene sul reato di rapina di cui all'art. 628 del codice, modificando la cornice sanzionatoria: la pena della reclusione è elevata a cinque anni nel minimo. mentre resta fermo il massimo fissato a dieci anni.

Per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata a sei anni, mentre il massimo resta fermo a venti anni e la pena pecuniaria è rideterminata in euro quattromila.

Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata a sette anni, mentre il massimo resta fermo a venti anni e la pena pecuniaria è rideterminata in euro quattromila (Andreuccioli 2019, 1-11).

3.1. La necessità di difendersi

L'aspetto più caratteristico è l'inserimento del comma quarto nell'art. 52 del codice penale: «Nei casi di cui al secondo ed al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone».

Il legislatore va a incidere sul requisito della necessità di difendersi e sembrerebbe voler sollevare il giudice da ogni valutazione in punto di



necessità della difesa e di attualità del pericolo. Tutto ciò con riferimento a quei casi in cui la legittima difesa domiciliare verrebbe azionata in relazione a condotte intrusive violente ovvero poste in essere con minaccia avente a oggetto l'uso di armi o altro tipo di coazione fisica (Paoletti 2018, 1-11).

L'espressione «agisce sempre in stato di legittima difesa» non sembra, infatti, lasciare margini valutativi all'interprete. L'idea di fondo di questo testo normativo è che la violazione del domicilio debba essere considerata una violazione talmente intollerabile da giustificare qualsiasi tipo di reazione.

Ciò corrisponde ad una logica "sovranista", secondo cui la violazione del domicilio arriva ad annullare anche l'illegittimo. Il requisito della necessità di difendersi non può essere eliminato poiché è l'anello di congiunzione tra aggressione e reazione e consente di valutare la proporzione della seconda rispetto alla prima.

Il punto è che, se si muove dalla *ratio* che la scriminante è un diritto all'autotutela, nel momento in cui manca la necessità di difendersi la reazione non è più espressione di autotutela, ma di aggressione e cioè di una legittima difesa – per così dire – anticipata (Bartoli 2019, 17-27).

Il secondo comma introduce la presunzione di legittima difesa nella sua interezza per cui viene meno l'attualità del pericolo e la concretezza del pericolo stesso. Viene introdotta la presunzione di legittima difesa anche al caso in cui il fatto avvenga nelle immediate vicinanze dell'abitazione e del negozio nei confronti di chi agisce per introdursi dentro casa o dentro al negozio.

Orbene, una simile costruzione della legittima difesa, pur limitata a quella domiciliare, è espressione di una scelta di fondo difficilmente



compatibile con i principi costituzionali del nostro ordinamento, anche se la linea parrebbe essere quella del ripristino della legalità, intesa ovviamente nel senso di osservanza delle regole fondamentali del vivere comune e in particolare di quelle penali.

Le cose cambiano quando, per perseguire quest'obiettivo, si punta esclusivamente sullo strumento penale poiché rispondente alle attese delle masse impaurite e bisognose di essere rassicurate a livello emotivo.

Questa è la linea che si propone l'appagamento delle esigenze di sicurezza, quelle esigenze che la popolazione avverte per il timore di ciascuno di noi di poter essere vittima della delinquenza diffusa e rifiutando così di ammettere un rischio criminale insito nelle nostre società.

I risultati, però, convergono nello stravolgimento del volto costituzionale del diritto penale e in particolare dell'art. 27. Il primo comma esalta la centralità della persona umana anche quando ne venga affermata la responsabilità penale, è nel terzo comma però che si trovano espresse le scelte di fondo del nostro costituente.

La rieducazione costituisce una scelta di campo, quella per cui lo Stato è tenuto a un impegno positivo nei confronti del reo, nell'implicito ma chiaro presupposto che la criminalità è un prodotto sociale che esige politiche sociali e la persona del criminale non cessa per ciò di essere destinataria di solidarietà. Alcuni ritengono che il nostro sistema penale si stia allontanando da quello delineato dalla Costituzione (Palazzo 2019, 1-5).

3.2. La rilevanza dello stato di grave turbamento psichico

Il testo legislativo in vigore, inoltre, incide sulla disciplina dell'eccesso colposo. L'art. 55 del codice penale dispone: «Quando nel commettere al-



cuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo» (Siracusano 1990, 1-5).

Dopo il primo comma viene aggiunto il seguente: «nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni dell'art. 61, primo comma, numero 5 (minorata difesa) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

La legge, quindi, esclude l'eccesso colposo, cioè quando siano travalicati i limiti della legittima difesa, nel momento in cui un soggetto agisce in situazione di minorata difesa o in uno stato di grave turbamento psichico derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Innanzitutto vi sono profili critici di legittimità costituzionale perché il primo comma dell'art. 55 del codice penale si applica a tutte le scriminanti mentre il secondo comma si applica solo alla legittima difesa.

Inoltre la legge dimostra ancora una volta come sia necessario un procedimento penale nell'ambito del quale stabilire, oltre a tutti i presupposti di base di cui all'art. 52 del codice penale, la sussistenza delle ulteriori circostanze previste da questo nuovo comma introdotto all'articolo 55 del codice: tutti gli elementi richiesti dall'art. 61, n. 5 dello stesso codice, le circostanze di tempo, di luogo, di persona, di età tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Poi la sussistenza dello stato di grave turbamento al momento stesso in cui il pericolo è in corso. Il giudice deve verificare questo turbamento



al momento in cui si verifica il pericolo e il soggetto reagisce e proprio in quel momento scatterebbe la legittima difesa. Ma anche in questo caso si rende necessario fare tutte le indagini sul grado di turbamento di quel momento, sulla contestualità del turbamento di quel preciso momento. Lo stato di grave turbamento è di difficile accertamento, quasi una *probatio diabolica*: è un profilo metagiuridico nel momento in cui si presume l'esclusione della punibilità quando la reazione avvenga in tale stato psichico.

L'analisi, da parte dei magistrati, verrà fatta ex post e allora il giudice come potrà misurare il grave turbamento tale da escludere la punibilità? Quale grado di turbamento, ansia, paura panico, tenuto conto che ognuno di noi si turba in modo diverso, sarà idoneo a far scattare l'esclusione della punibilità?

Inoltre, quanto tempo deve durare questo grave turbamento? Tutto ciò dimostra che sarà molto difficile stabilire la presenza di tale stato, il giudice dovrà incaricare uno psicologo per capire se quel soggetto in quel momento era affetto da grave turbamento e in che modo lo ha avuto⁸.

Il Presidente della Repubblica, all'interno del comunicato del 26 aprile 2019, si sofferma sul rilievo decisivo che la legge attribuisce allo stato di grave turbamento e chiarisce che tale stato psichico deve avere una portata obiettiva e che deve essere determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta⁹.

⁸ Audizione Dr. Francesco Minisci, 10 gennaio 2019, Ass. naz. Magistrati.

⁹ Cfr. il comunicato del Quirinale citato alla nota n. 7.



Si deve osservare, inoltre, come la previsione di questa causa di non punibilità si riferisce ad ipotesi che sono già presupposti di irresponsabilità poiché coperte da presunzioni.

Inoltre sull'introduzione del concetto di «grave turbamento» non può essere invocato “soggettivamente” da chi ha aggredito ma deve essere riconosciuto oggettivamente in senso conforme alla Costituzione, in quanto deve rimanere condizione fondamentale per l'esercizio della scriminante¹⁰.

A pochi giorni dalla promulgazione della nuova legge, la Suprema Corte di cassazione deposita una sentenza – la pronuncia n. 17787 della quinta sezione penale – negando l'applicazione dell'esimente ad un cittadino italiano protagonista di una rissa con un cittadino extracomunitario.

Quest'ultimo viene condannato dal giudice di merito per percosse, mentre il primo per lesioni personali con la pena della multa: questi, a seguito di tale condanna, decise di presentare ricorso in Cassazione poiché riteneva che la condotta sanzionata andasse, invece, considerata come reazione a un'aggressione e pertanto una difesa proporzionata all'offesa ricevuta. (Negri 2019,1-2). La Suprema Corte, però, non ritiene valide le argomentazioni poste a fondamento del ricorso e valorizza la ricostruzione dei fatti realizzata dal giudice di merito in quanto la reazione era stata tutt'altro che proporzionata (Negri 2019,1-2).

Pertanto il giudice di legittimità di ultima istanza ritiene che «la configurabilità dell'esimente della legittima difesa deve escludersi

¹⁰ *Ibidem*.



nell'ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida, giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell'altro». Nessuna delle parti in causa può, quindi, invocare la necessità di difendersi in una situazione di pericolo ed il carattere della inevitabilità poiché l'aggressione è stata giudicata reciproca e la violenza non esclusiva difesa rispetto ai colpi inferti da altri (Negri 2019, 1-2).

4. Riforma dell'art. 2044 del codice civile: la legittima difesa nel diritto civile

L'art. 2044 del codice civile prevede che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. La disposizione prevede, quindi, una causa di esclusione dell'antigiuridicità, per la quale un fatto perde i tratti di riprovevolezza (Andreuccioli 2019, 1-11).

La legge di riforma interviene, infine, sulle conseguenze civili aggiungendo due commi a detto art. 2044: il nuovo secondo comma sancisce che nei casi di cui all'art. 52, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale è esclusa anche la responsabilità civile; il nuovo terzo comma prevede che nel caso di cui all'art. 55, secondo comma, del codice penale, sia dovuta una indennità (Bartoli 2019, 17-27).

Tuttavia le due nozioni, quella civilistica e quella penalistica, di legittima difesa non possono ritenersi sovrapponibili.

Da un'analisi della giurisprudenza, in effetti, emerge una nozione strettamente civilistica dell'art. 2044 del codice civile che trova applicazione con riguardo a situazioni non riconducibili a vicende processuali



penali¹¹, sottolineando, così, la netta differenza tra l'impostazione civilistica e quella penalistica.

Nell'ordinamento penale la legittima difesa sospende la punibilità del reo, anche se non sospende l'antigiuridicità dell'azione; nella responsabilità civile viene negata l'antigiuridicità dell'azione (Andreuccioli 2019, 1-11).

Ci rendiamo conto come l'art. 2044, secondo comma, del codice civile finisce per trattare alla stessa stregua ipotesi tra loro diverse e cioè chi ha effettivamente agito in legittima difesa e chi, invece, gode di presunzioni. Con la conseguenza che, non solo si garantisce l'impunità dell'autore di un eccesso colposo ma si eliminano anche i rimedi risarcitori, rendendo, così, del tutto privo di tutela il diritto alla vita.

La seconda disposizione, ossia il terzo comma dell'art. 2044 del codice civile, determina una disparità di trattamento poiché chi compie un eccesso colposo senza lo stato di grave turbamento non va incontro ad alcuna conseguenza trovando applicazione il nuovo secondo comma, mentre chi lo compie in presenza di un grave turbamento deve una indennità (Bartoli 2019, 17-27).

5. Riflessioni conclusive

La legittima difesa è un istituto imprescindibile nel nostro sistema normativo, è un principio di civiltà giuridica ineliminabile, così come

¹¹ Cass. civ., sezione VI-1, ordinanza 23 maggio 2018, n. 12820 e trib. Torino, sentenza del 21 aprile 1983, Soc. Sorin Biomedica c. Shiley Sales corp.



sono ineliminabili tutte le scriminanti previste dal Codice penale vigente.

La recente legge, però, non tutela i cittadini più di quanto non fossero già tutelati fino ad oggi, anzi introduce automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, sollevando numerosi dubbi di incostituzionalità.

La legittima difesa non ha mai avuto nulla a che fare con una impunita capacità di offendere, pertanto, l'aver introdotto un "diritto di difesa" che prenda il posto della scriminante già esistente, stravolge il significato proprio della causa di giustificazione poiché si pone l'accento sul rapporto cronologico tra aggressione e "difesa"¹², creando notevoli impatti dal punto vista costituzionale.

Viene introdotto il principio dell'autotutela che è fondamentalmente un "farsi giustizia da sé" che si contrappone alla tutela giurisdizionale. Facendo un passo indietro, in tutto il periodo repubblicano vi era l'assenza di un divieto generale di farsi giustizia da sé, l'autorità imperiale condusse, pertanto, al monopolio esclusivo dell'amministrazione pubblica della giustizia ed all'interdizione fatta ai privati di sostituirsi ad essa.

La *ratio* di siffatto principio era proprio quella di non consentire, al fine di garantire la pacifica ed ordinata convivenza sociale, di farsi giusti-

¹² Cfr. la dichiarazione del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana dei Professori di diritto penale, *La riforma della legittima difesa deve essere conforme ai principi costituzionali e sovranazionali e non può ingannare i cittadini. Nessuna riforma potrà impedire indagini e processi, che si svolgono anche quando si uccide il cane del vicino* (in *Diritto penale contemporaneo*, 24 luglio 2018).



zia da sé (Racheli 2007, 1-3), profilandosi così il concetto di sicurezza come “certezza del diritto”, ossia come certezza delle misure adottate per garantire conservazione e innovazione della comunità (Sterpa 2019, 36-37). Proprio in ragione di questa esigenza di sicurezza, si ricorre all’impiego di «nuove tecniche» per avere un diritto sempre più aggiornato ed efficiente al fine di arginare la criminalità (Donini 2011, 1-5).

Il legislatore, con la legge appena approvata, si appresta a dare un chiaro segnale nella direzione dell’autotutela intesa come “giustizia fai-da-te” che sottintende l’invito ad armarsi e difendersi a tutti i costi.

L’intervento, investe il punto cardine della scriminante e configura una presunzione assoluta di proporzione quando l’azione si svolge nel contesto descritto dalla norma.

Si giustifica, quindi, qualsiasi tipo di reazione, anche con mezzi altamente lesivi, quando il pericolo di offesa si concretizza in uno dei luoghi di cui all’art. 614 del codice penale (Pisa 2004, 1-2).

Il vero problema consiste nello stabilire quando ricorra il requisito della proporzione e sia scusabile un eccesso di difesa: non dimentichiamoci l’antico detto secondo cui l’agredito che si difende «non ha la bilancia in mano» (*non habeat staderam in manu*)¹³.

Preoccupa che la vita umana, sia pure dell’autore di un reato, sia considerata un valore di così scarso rilievo da essere sacrificato sull’altare dell’affermazione del proprio senso di sicurezza e dell’emotiva reazione al turbamento della libertà domiciliare (Pisa 2004, 1-2).

¹³ *Ibidem*.



La riforma, altresì, è stata annunciata come un argomento da affrontare con estrema urgenza poiché prioritaria per tutti i cittadini italiani.

Da un'analisi dei dati relativi all'applicazione della legittima difesa trasmessi dal Ministero della Giustizia alla Seconda Commissione del Senato si riscontrano numeri che portano a ritenere che l'urgenza paventata dall'attuale Governo non sia poi "così urgente".

Dal Ministero della Giustizia sono rilevati i dati presso i Tribunali sia delle sezioni dibattimentali che degli uffici del Gip/Gup relativi ai procedimenti penali iscritti e definiti, relativi a casi di legittima difesa (art. 52 codice penale) e di eccesso colposo (art. 55 codice penale) e nel quadriennio 2013-2016 si riscontrano i seguenti dati:

- procedimenti nei tribunali italiani – uffici Gip/Gup contenenti l'art. 52 codice penale: nell'anno 2013 si contano 8 procedimenti iscritti e 7 procedimenti definiti; nell'anno 2014 si contano 1 procedimento iscritti e 2 procedimenti definiti; nell'anno 2015 si contano 4 procedimenti iscritti e 3 procedimenti definiti; nell'anno 2016 si contano 2 procedimenti iscritti e 2 procedimenti definiti;
- procedimenti nei tribunali italiani – dibattimento contenenti l'articolo 52 codice penale: nell'anno 2013 si contano 5 procedimenti iscritti e 3 procedimenti definiti; nell'anno 2014 si contano 0 procedimenti iscritti e 0 procedimenti definiti; nell'anno 2015 si contano 3 procedimenti iscritti e 2 procedimenti definiti; nell'anno 2016 si contano 2 procedimenti iscritti e 5 procedimenti definiti;
- procedimenti nei tribunali italiani – uffici Gip/Gup contenenti l'art. 55 codice penale limitatamente all'art. 52 codice penale: nell'anno 2013 si contano 3 procedimenti iscritti e 4 procedimenti definiti; nell'anno 2014 si contano 0 procedimenti iscritti e 0 procedimenti definiti;



menti definiti; nell'anno 2015 si contano 2 procedimenti iscritti e 0 procedimenti definiti; nell'anno 2016 si contano 2 procedimenti iscritti e 2 procedimenti definiti;

- procedimenti nei tribunali italiani – dibattimenti contenenti l'art. 55 Codice penale limitatamente all'art. 52 codice penale: nell'anno 2013 si contano 2 procedimenti iscritti e 1 procedimento definito; nell'anno 2014 si contano 0 procedimenti iscritti e 0 procedimenti definiti; nell'anno 2015 si contano 1 procedimento iscritto e 1 procedimento definito; nell'anno 2016 si contano 2 procedimenti iscritti e 3 procedimenti definiti (Andreuccioli 2018, 1-3).

Nel quadriennio indicato, quindi, ci sono stati 11 processi per eccesso colposo e 24 procedimenti per legittima difesa (Andreuccioli 2018, 1-3), numeri che non sembrano indicare una così preminente urgenza, come paventata dall'attuale legislatura che ha innovato la materia.

L'approvazione di questa legge costituisce un colpo di piccone ai principi generali del diritto penale creando dei danni irreversibili al sistema poiché mette sullo stesso piano il bene prezioso della vita umana e dell'incolumità personale con i beni di carattere patrimoniale, determinando così maggiori vittime tra gli aggrediti e maggiori impunità tra gli aggressori creando dei presupposti per una «illegittima difesa» (Bordignon e Martignago 2007, 102-103).

Ciò che deve rimanere centrale nel discorso sulla scriminante, quindi, è il rispetto della proporzione e ciò che questo principio rappresenta.

L'apertura verso una modifica della struttura in senso così radicale, anche laddove fosse dettata dall'intento di tutelare maggiormente soggetti che per diversi motivi possano apparire più vulnerabili, porterebbe



con sé dei rischi molto gravi: verrebbe alterata la scala dei valori costituzionali e mutato il fondamento della legittima difesa che deve continuare a connotarsi per un carattere di eccezionalità (Savi 2016, 1-5).

Molto importante è il comunicato del Presidente della Repubblica del 26 aprile 2019 con il quale ha fatto dei richiami alle Camere ed al Governo in particolare precisando quanto segue: «Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini esercitata e assicurata attraverso l'azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia»¹⁴.

Dalla lettera del Capo dello Stato si può desumere che la condizione di "necessità" non può essere abolita dalla nuova legge poiché sarebbe in contrasto con i principi costituzionali e che deve continuare a sussistere la necessità di difendersi dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta affinché la difesa sia legittima.

¹⁴ V. nota n. 7.



Bibliografia

Andreuccioli, C., (a cura di) (2019), AA.SS. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-B, «Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la legittima difesa», Servizio studi del Senato, n. 58/1, marzo 2019, pp. 1-11.

Andreuccioli, C. (a cura di) (2018), *La legittima difesa: alcuni dati*, in nota breve servizio studi del Senato, n. 21 - ottobre 2018, pp. 1-3.

Antolisei, F. (1987), *Manuale di diritto penale*, Milano: Giuffrè.

Associazione italiana dei Professori di diritto penale, (2018), *La riforma della legittima difesa deve essere conforme ai principi costituzionali e sovranazionali e non può ingannare i cittadini. Nessuna riforma potrà impedire indagini e processi, che si svolgono anche quando si uccide il cane del vicino*, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 luglio.

Bartoli, R. (2019), *Verso la legittima offesa?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1, pp. 17-27.

Bordignon, M., R. Martignago (2007), *È giusto sparare a chi entra in casa nostra?*, in <https://it.pearson.com>, *Forum*, sezione 4, pp.102-103.

Corbetta, S. (2014), *Osservatorio Corte di Cassazione - diritto penale - I presupposti per l'applicazione della legittima difesa*, in *Diritto penale e processo*, 2, p. 154 ss..

Donini, M. (2011), *Il terrorismo urbano e i fantasmi della legge reale*, in *Diritto penale e processo*, 12, pp. 1433-1438.

Grosso, G. (1974), *La legittima difesa* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, p. 27 ss.

Larizza, S. (2017), *Furto in abitazione e nozione di privata dimora – furto in abitazione: le sezioni unite chiariscono la nozione di privata dimora*, in *Giur. it.*, 11, p. 2478 ss.



Manzini, V. (1946), *Trattato di diritto penale italiano*, vol.II, Milano: Giuffrè.

Mantovani, F., (2000), *Diritto penale, Parte generale*, Cedam, p. 254.

Marinucci, G., (1988), *Cause di giustificazione*, in *Leggi d'Italia, Legislazione*, pp. 1-11.

Negri, G. (2019), *La difesa non è legittima se la violenza è reciproca*, in *Quotidiano del Diritto - il Sole 24 Ore*, 30 aprile, pp. 1-2.

Padovani, T., (1970), *La condotta omissiva nel quadro della legittima difesa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 693 ss.

Palazzo, F., (2019), *Il volto del sistema penale e le riforme in atto*, in *Dir. pen. e processo*, 1, p. 5 ss.

Paoletti, A. (2018), *Il disegno di legge sulla legittima difesa approvato dal Senato italiano il 24 ottobre 2018 e la possibilità di una difesa domiciliare sempre legittima*, in *Diritto.it*, pp. 1-11.

Pisa, P. (2004), *La legittima difesa tra Far West ed Europa*, in *Dir. pen. e processo*, 7, p. 797 ss.

Racheli, L. (2007), *La legittima difesa privata del possesso e il divieto di farsi giustizia da sé*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 10, p. 1154 ss.

Ronco, M. (2008), *Legittima difesa*, in *Leggi d'Italia, Legislazione*, pp. 1-11.

Sabatini, G. (1936), *Provocazione e legittima difesa*, in *Foro it.*, II, p. 52 ss.

Savi, S. (2016), *Osservazioni sulla legittima difesa alla luce delle recenti proposte di modifica*, in *Diritto penale e processo*, 7, p. 938 ss.

Siracusano, P. (1990), *Eccesso colposo*, in *Leggi D'Italia, Legislazione*, pp. 1-5.

Sterpa, A. (2019), *La libertà dalla paura. Una lettura costituzionale della sicurezza*, Napoli: Editoriale Scientifica.



Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno VIII, n. 3, 2018

data di pubblicazione: 25 giugno 2019

Saggi

Taboga, A. (2007), *Sui rapporti fra proporzione, attualità del pericolo e necessità della difesa nel nuovo testo* (nota a sentenza), in *Giur. it.*, 12 pp. 2829-2831.



Abstract

When Is Self-Defence Legitimate?

The idea of introducing a “right of defense” that takes the place of self-defense, as proposed by the law distorts the meaning of the cause of justification that has always been subordinated to precise requisites: first of all the need to defend oneself in the absence of which one would no longer speak of defense but of gratuitous and deliberate offense.

Keywords: self-defence, right of defence, cause of justification, deliberate offence.